



sicurezza lavoro s.r.l.
Corso G. Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011 5778701 - Fax 011 5778777
E-mail: info@sicurezzaalavoro.com
www.sicurezzaalavoro.com



Torino, 2 Maggio 2012

CIRCOLARE n° 05/12- GC/RO

AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

A partire dal 30 Giugno c.a cessa la facilitazione concessa alle sole aziende che occupano fino a 10 dipendenti di attestare l'effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione.

A partire dal 01 Luglio c.a. è fatto obbligo ai datori di Lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti di sostituire l'autocertificazione con il Documento di Valutazione dei Rischi completo, con l'elencazione di tutti i rischi, la loro valutazione e i criteri utilizzati per tale valutazione, la descrizione delle misure preventive e protettive adottate, compresi i DPI, il programma delle misure previste per migliorare nel tempo il livello di sicurezza.

Sicurezza Lavoro può assistervi efficacemente e rapidamente nell'adempimento a questi nuovi obblighi.


FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI

Ricordiamo che le nuove disposizioni di Legge relative alla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro, impongono al datore di Lavoro di erogare la formazione ai nuovi assunti immediatamente, e al massimo entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Invitiamo quindi tutte le aziende a voler comunicare a Sicurezza Lavoro tutte le nuove assunzioni così che si possano organizzare i corsi di sicurezza previsti dalla legge.

La formazione obbligatoria consta di un modulo di "formazione generale" uguale per tutti, di durata 4 ore, avente per contenuto i concetti base di sicurezza: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della struttura di sicurezza e di controllo. A questo modulo di formazione generale deve far seguito un modulo di "formazione specifica" avente contenuti direttamente attinenti alla tipologia dell'azienda e di durata 4, 8 o 12 ore a seconda della tipologia dell'azienda:

- alberghi, ristoranti, commercio: rischio basso: 4 ore
- trasporti, comunicazione, istruzione: rischio medio: 8 ore
- costruzioni, tessili, legno, carta, meccanica, chimica, gomma, sanità: rischio alto: 12 ore



sicurezza lavoro s.r.l.

FORMAZIONE PER LAVORATORI GIÀ ASSUNTI

Per quanto riguarda i lavoratori già assunti da tempo, la loro formazione pregressa — anche se di durata diversa da quella ora prevista — è ritenuta valida se e solo se risulta documentata formalmente (con documenti che attestino date, contenuti, nominativi dei lavoratori, ecc.). In mancanza di tali documenti, è necessario erogare subito a tali lavoratori la stessa formazione su descritta per i neoassunti.

FORMAZIONE PER PREPOSTI E DIRIGENTI

Se si tratta di neo-assunti, la formazione deve essere erogata entro 60 gg. Se si tratta di preposti e dirigenti già in carico, la loro formazione pregressa è ritenuta valida se e solo se risulta documentata formalmente.

Ricordiamo che la formazione dei preposti prevede l'intera formazione dei lavoratori e in più un corso specifico di 8 ore, mentre la formazione dei dirigenti è di 16 ore.

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.

Ing. Gerardo Carrillo